

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4328

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LO CURZIO, LAVAGNINI e ZILIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1999

—————

Ordinamento della professione di pedagogista
clinico e istituzione del relativo albo

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si propone di introdurre una specifica disciplina per la categoria professionale del pedagista clinico.

Il pedagista clinico svolge interventi di educazione e prevenzione, sia a livello individuale sia di gruppo, con tecniche e metodologie proprie il cui contenuto scientifico è universalmente riconosciuto.

Orientato da uno studio fenomenologico e scientifico che pone l'accento sugli aspetti differenziali e socialmente connotati, il pe-

dagogista clinico si esprime con nuovi concetti e inventa nuovi modelli del vivere umano, con il sostegno di nuove tecnologie collegate ad un progetto di valorizzazione dell'uomo al fine di suscitare nel soggetto nuovi equilibri e diverse abilità nel vincere gli ostacoli e i disagi psico-fisici e socio-relazionali. Il riconoscimento pubblico della professionalità del pedagista clinico contribuirà a valorizzarne il ruolo e la funzione all'interno della società.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione della pedagogia clinica e della professione di pedagogista clinico)

1. Il pedagogista clinico è il professionista abilitato all'esercizio della pedagogia clinica, nell'ambito della prevenzione, della diagnosi e dell'educazione di individui di ogni età, gruppi, organismi sociali e comunità.

2. La pedagogia clinica implica la rilevazione delle potenzialità, abilità e disponibilità del soggetto di ogni età, attraverso procedimenti di osservazione capaci di previsione e di verifica o di comprensione dei problemi e dei fatti, e l'utilizzazione di strumenti e metodi atti alla diagnosi pedagogica.

3. I metodi educativi sono attuati con tecniche e modalità di intervento adeguate alle necessità di soggetti in età diverse.

Art. 2.

(Competenze del pedagogista clinico)

1. Il pedagogista clinico interviene in ambiti che richiedono il suo aiuto educativo, svolge l'attività professionale da solo o con altri specialisti, opera a contatto con il singolo oppure con i gruppi.

2. Il pedagogista clinico è abilitato a compiere i seguenti atti professionali:

a) conduzione dell'accertamento pedagogico-clinico del soggetto;

b) diagnosi pedagogico-clinica per conoscere le abilità e potenzialità dell'individuo;

c) interventi preventivi capaci di favorire l'equilibrata evoluzione socio-relazionale e psico-affettiva;

d) utilizzo di tecniche e metodologie per consentire alla persona di superare difficoltà e disagi nella comunicazione e nei rapporti interpersonali;

e) consulenza tecnico-scientifica a enti pubblici e privati per riconoscere, osservare e studiare all'interno di strutture educative i processi relazionali, organizzativi e didattici, secondo le linee di ricerca della pedagogia clinica;

f) consulenza pedagogico-clinica al singolo e alla coppia;

g) realizzazione di laboratori educativi per soggetti in età evolutiva, adulti e terza età;

h) attività di sperimentazione, ricerca e didattica in ambito pedagogico-clinico.

Art. 3.

(Abilitazione all'esercizio della professione)

1. Per l'esercizio della professione di pedagogista clinico è necessario essere iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 5, al quale si accede dopo aver conseguito il titolo post-laurea di pedagogista clinico al termine di uno dei corsi previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

(Ordine dei pedagogisti clinici)

1. È istituito l'Ordine dei pedagogisti clinici.

2. All'Ordine di cui al comma 1 appartengono i pedagogisti clinici iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 5. Le funzioni relative alla tenuta dell'albo sono esercitate dal Consiglio dell'Ordine.

3. L'Ordine dei pedagogisti clinici è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 5.

(Istituzione dell'albo professionale)

1. È istituito l'albo professionale dei pedagogisti clinici.

2. Gli iscritti all'albo sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 622 del codice penale.

Art. 6.

(Condizioni per l'iscrizione all'albo nazionale dei pedagogisti clinici)

1. Per l'iscrizione all'albo occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano, ovvero di uno Stato membro della Comunità europea o di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;

b) non aver riportato condanne penali per reati che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione di pedagogo clinico;

c) essere in possesso degli attestati di formazione prescritti.

2. Per l'iscrizione all'albo l'interessato deve inoltrare domanda in carta da bollo al Consiglio nazionale dell'Ordine, corredata dai documenti di rito. Il Consiglio nazionale dell'Ordine esamina le domande entro due mesi dalla data del ricevimento delle stesse e si pronuncia con decisione motivata.

Art. 7.

(Cancellazione dall'albo)

1. La cancellazione dall'albo di cui all'articolo 5 è obbligatoria nei casi di:

a) rinuncia da parte dell'iscritto;

b) esercizio di libera professione in situazione di incompatibilità;

c) mancanza sopravvenuta di uno dei requisiti per l'iscrizione di cui all'articolo 6.

Art. 8.

(Regolamento dell'albo)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione dall'albo e sono altresì disciplinati l'istituzione della sede dell'Ordine, i rispettivi organi, nonché le procedure elettorali.

Art. 9.

(Formazione dell'albo ed elezione per gli organi dell'ordine)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia nomina un'apposita commissione che procede alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione ai sensi dell'articolo 10. I commissari sono scelti tramite sorteggio tra nominativi forniti dall'Associazione nazionale pedagogisti clinici (ANPEC) e di altre associazioni a carattere nazionale. Il presidente della commissione esercita la funzione di commissario preposto alla formazione dell'albo.

2. Entro tre mesi dalla pubblicazione dell'elenco delle persone ammesse all'iscrizione all'albo ai sensi dell'articolo 10, il commissario preposto alla formazione indice le elezioni per il Consiglio e per gli altri organi dell'Ordine.

Art. 10.

(Iscrizione all'albo in sede di prima applicazione)

1. In sede di prima applicazione della presente legge l'iscrizione all'albo è consentita a domanda, da presentare entro no-

vanta giorni dalla nomina del commissario di cui all'articolo 9:

a) a coloro che hanno conseguito il titolo di pedagogista clinico al termine di un corso triennale post-laurea legalmente riconosciuto e che svolgono almeno da un anno attività professionale di pedagogista clinico;

b) a coloro che ricoprono un posto di ruolo come pedagogista clinico presso una struttura sanitaria pubblica o privata.

2. Le associazioni possono promuovere, mediante accordi con istituti universitari, i corsi triennali post-laurea di cui alla lettera *a)* del comma 1.

